



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Provincia di Napoli
Servizio Attività Produttive e SUAP

Reg. Ord. N. 122
Prot. N.40058/11

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal d. lgs. n° 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 DL 04/07/2006 n° 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/07/2006 n° 248) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

Vista la Legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 06/07/2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, con l'art. 35, comma 6, introduce un'ulteriore disposizione volta ad eliminare: "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

Visto l'art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (manovra Monti) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell'art. 35 della L.111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia";

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 7 DL n. 98/2011, "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012";

Visto l'art. 50 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

dalla data odierna, che, relativamente alle attività commerciali, come individuate dal d.lgs 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:

rispetto degli orari di apertura e di chiusura

obbligo della chiusura domenicale e festiva

obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse)

L'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;

Gli esercenti, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione;

Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma di regolamento comunale in contrasto con la presente disciplina;

Dalla Casa Comunale, li 30/12/2011

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA